



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il d.lgs. 30.7.1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, come da ultimo modificato dal d.l. 9.1.2020, n. 1 (conv. con modif. dalla l. 5.3.2020, n. 12), e in particolare gli artt. 2, co. 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il d.P.R. 12.2.2021, con il quale la prof.ssa Maria Cristina Messa è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la l. 21.12.1999, n. 508, di “*Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*”;

VISTO il d.P.R. 28.2.2003, n. 132, recante “*Regolamento sui criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.P.R. 8.7.2005, n. 212, “*Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508*”;

VISTO il d.l. 10.11.2008, n. 180, recante “*Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*”, convertito con modificazioni dalla l. 9.1.2009, n. 1, e in particolare l’art. 3-*quinquies*, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati, oltre ai settori artistico-disciplinari, anche gli obiettivi formativi;

VISTO il d.m. 3.7.2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 30.9.2009 (prot. n. 123), che ha definito gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di primo livello delle Accademie di belle arti;

VISTO il d.m. 23.11.2009 (prot. n. 158), con cui, in applicazione dell’art. 6, co. 3, del d.P.R. n. 212/2005, è stata definita, in relazione ai crediti da conseguire da parte degli studenti delle Accademie di belle arti, la frazione dell’impegno orario che deve essere riservata alle diverse tipologie dell’offerta formativa;

VISTO l’art. 3 della l. n. 508/1999, che istituisce il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM) ed in particolare, il co. 1, lett. *d*) che stabilisce che il CNAM esprime pareri e formula proposte, tra l’altro, sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico;

VISTO l’art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, secondo cui:

- co. 1: fino all’entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell’offerta didattica, ai sensi dell’art. 2, co. 7, lett. *g*), della citata l. n. 508/1999, l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del Ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;

- co. 2: l’autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica è concessa su parere del CNAM, in ordine alla conformità dell’ordinamento didattico, e del Comitato nazionale per la



Il Ministro dell'università e della ricerca

valutazione del sistema universitario, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare;

CONSIDERATO che il CNAM è decaduto il 15.2.2013 ed è stato ricostituito con d.m. 22.3.2022 (prot. n. 298);

VISTO l'art. 1, co. 27, della l. 13.7.2015, n. 107, ai sensi del quale, nelle more della ridefinizione delle procedure per la rielezione del CNAM, gli atti e i provvedimenti adottati dal Ministero in mancanza del parere del medesimo Consiglio, nei casi esplicitamente previsti dall'art. 3, co. 1, della l. n. 508/1999, sono perfetti ed efficaci;

CONSIDERATA l'esigenza delle istituzioni di introdurre nuovi corsi di studio o anche di apportare modifiche ai piani di studio dei corsi di diploma accademico di secondo livello già approvati dal Ministero;

VISTO il decreto dipartimentale 19.10.2015 (prot. n. 2326), integrato con il decreto 2.11.2015 (prot. n. 2454), con cui è stata costituita una apposita Commissione con il compito di svolgere *“le valutazioni tecniche relative agli ordinamenti didattici dei corsi AFAM delle Istituzioni di cui all'art. 1 della L. n. 508/1999 e delle altre Istituzioni non statali, per le finalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 212/2005”*;

VISTA la nota direttoriale del 20.6.2016 (prot. n. 8093), con la quale sono state dettate le indicazioni operative per la presentazione di proposte di autorizzazione di nuove Istituzioni non statali AFAM e di corsi di nuova istituzione, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

VISTO il d.m. 1.6.2016 (prot. n. 352), con cui l'Istituto denominato Marangoni, con sede a Milano, è stato autorizzato ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005 all'attivazione dei corsi accademici di primo livello in *“Visual design”, “Interior design”, “Product design”* e *“Fashion design & accessories”*, nonché al rilascio dei relativi titoli di diploma accademico;

VISTA la circolare ministeriale del 4.5.2021, prot. n. 13211, con la quale sono stati dettati i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212/2005, per l'a.a. 2021/2022;

VISTA la nota prot. dgfis n. 8076 del 10.6.2021, recante *“Proroga termini - Relazione annuale Nucleo di valutazione – Valutazione periodica - Accreditemento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditamento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2021-2022”*, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei corsi di master delle Istituzioni non statali;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Marangoni con sede a Milano ha chiesto l'attivazione dei corsi di master di primo livello in *“Fashion & digital transformation”, “Fashion & luxury brand management”, “Fashion product management”, “Fashion promotion, communication & digital media”, “Fashion buying & merchandising”, “Fashion omnichannel & e-commerce”, “Fashion start-up”, “Fashion styling, creative direction & digital content”*;

VISTA la nota del 2.11.2021, assunta al prot. dgsinfs n. 33120, avente ad oggetto la comunicazione della valutazione periodica positiva in ordine al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 11 del d.P.R. 212/2005



Il Ministro dell'università e della ricerca

al termine del primo anno di attività approvata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR con delibera n. 235 del 27.10.2021;

VISTO il verbale n. 79 del 30.11.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, acquisito al protocollo dgsinfs con il n. 38081 del 2.12.2021, con cui quest'ultima ha espresso valutazione negativa in merito ai progetti di master sopra indicati;

VISTA la nota di preavviso di rigetto *ex art. 10-bis* della l. n. 241/1990, recante prot. n. 38897 del 10.12.2021, con la quale il Ministero ha portato a conoscenza dell'Istituzione il parere negativo espresso dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica con verbale n. 79 del 30.11.2021;

VISTA la nota assunta al prot. dgsinfs n. 39548 del 16.12.2021, con la quale l'Istituto Marangoni, con sede a Milano, ha riscontrato il suddetto preavviso di rigetto;

VISTO il verbale n. 80 del 16-21.12.2021 della Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, acquisito al protocollo dgsinfs con il n. 239 del 5.1.2022, con cui quest'ultima si è espressa positivamente riguardo ai progetti di master di I livello in *"Fashion & digital transformation"*, *"Fashion & luxury brand management"*, *"Fashion product management"*, *"Fashion promotion, communication & digital media"*, *"Fashion buying & merchandising"*, *"Fashion omnichannel & e-commerce"*, *"Fashion start-up"*, *"Fashion styling, creative direction & digital content"*;

VISTA la nota prot. dgsinfs n. 3083 del 3.2.2022, con la quale il Ministero ha trasmesso il suddetto riscontro all'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per le valutazioni di propria competenza;

VISTA la nota ANVUR del 8.2.2022, prot. n. 569/2022, acquisita in pari data al prot. dgsinfs n. 3612, con la quale l'ANVUR ha ritenuto che le integrazioni presentate dall'Istituto Marangoni in sede di riscontro al preavviso di rigetto si configurino come nuove istanze da valutarsi per l'a.a. 2022/2023;

VISTA la nota prot. dgsinfs n. 5465 del 25.2.2022, con cui il Ministero ha portato a conoscenza dell'Istituto Marangoni il rigetto da parte di ANVUR con nota prot. n. 569/2022 delle istanze di attivazione dei suddetti corsi di master per l'a.a. 2021/2022 e comunicato che detti master, ripresentati per l'a.a. 2022/2023, sarebbero stati direttamente trasmessi all'ANVUR per le valutazioni di propria competenza considerato il parere favorevole già reso dalla Commissione tecnica di valutazione degli ordinamenti didattici degli Istituti dell'Alta formazione, artistica, musicale e coreutica, di cui al verbale n. 80 del 16-21.12.2021;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 467 del 24.3.2022, con il quale è stato approvato il Regolamento didattico dell'Istituto Marangoni;

VISTA la circolare ministeriale del 1.12.2021, prot. n. 38011, con la quale sono stati dettati i criteri e le modalità operative per la presentazione delle proposte di accreditamento di nuovi corsi di master o le proposte di modifica di master già approvati delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. n. 212 del 2005, per l'a.a. 2022/2023;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota prot. dgsinfs n. 5231 del 23.2.2022, recante “Proroga termini - Accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello, accreditamento di corsi di master delle Istituzioni non statali, a.a. 2022-2023”, con la quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle istanze di accreditamento e modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello nonché dei corsi di master delle Istituzioni non statali;

VISTE le delibere del Consiglio Accademico del 4.2.2022 (Protocollo CA 021_04/02/2022) e del Consiglio di Amministrazione del 2.3.2022, dell'Istituto denominato Marangoni con sede a Milano, con le quali è stata approvata la proposta di attivazione dei corsi di master di primo livello in “*Fashion & digital transformation*”, “*Fashion & luxury brand management*”, “*Fashion product management*”, “*Fashion promotion, communication & digital media*”, “*Fashion buying & merchandising*”, “*Fashion omnichannel & e-commerce*”, “*Fashion start-up*”, “*Fashion styling, creative direction & digital content*”;

VISTA l'istanza acquisita agli atti del procedimento *de quo* attraverso il relativo caricamento sul portale telematico dedicato CINECA, con la quale l'Istituto denominato Marangoni, con sede a Milano, ha chiesto l'attivazione dei corsi di master di primo livello in “*Fashion & digital transformation*”, “*Fashion & luxury brand management*”, “*Fashion product management*”, “*Fashion promotion, communication & digital media*”, “*Fashion buying & merchandising*”, “*Fashion omnichannel & e-commerce*”, “*Fashion start-up*”, “*Fashion styling, creative direction & digital content*”;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 2.3.2022 dell'Istituto denominato Marangoni con sede a Milano, con la quale viene attestato che l'attivazione dei sopracitati corsi di master di I livello non comporta oneri aggiuntivi a carico dello Stato;

VISTA la nota assunta in data 1.7.2022 al prot. dgsinfs n. 16585, con la quale l'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) ha comunicato il parere favorevole, reso dal Consiglio Direttivo nella seduta del 27.6.2022, delibera n. 137, per l'attivazione dei corsi di master di primo livello in “*Fashion & digital transformation*”, “*Fashion & luxury brand management*”, “*Fashion product management*”, “*Fashion promotion, communication & digital media*”, “*Fashion buying & merchandising*”, “*Fashion omnichannel & e-commerce*”, “*Fashion start-up*”, “*Fashion styling, creative direction & digital content*” per l'a.a. 2022/2023;

RITENUTO pertanto di autorizzare l'Istituto denominato Marangoni con sede a Milano all'attivazione dei corsi di master di primo livello in “*Fashion & digital transformation*”, “*Fashion & luxury brand management*”, “*Fashion product management*”, “*Fashion promotion, communication & digital media*”, “*Fashion buying & merchandising*”, “*Fashion omnichannel & e-commerce*”, “*Fashion start-up*”, “*Fashion styling, creative direction & digital content*” per l'a.a. 2022/2023;

DECRETA

Art. 1

1. L'Istituto denominato Marangoni, con sede a Milano, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 8.7.2005, è autorizzato ad attivare, nell'a.a. 2022/2023, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, i corsi di master di primo livello in “*Fashion & digital transformation*”, “*Fashion & luxury brand management*”, “*Fashion product management*”, “*Fashion promotion, communication & digital media*”, “*Fashion buying & merchandising*”, “*Fashion omnichannel & e-commerce*”, “*Fashion start-up*”, “*Fashion styling, creative direction & digital content*”.



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi accademici, gli obiettivi formativi e gli sbocchi professionali sono definiti negli allegati piani di studio, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2

Gli ordinamenti didattici dei corsi di master sono adottati con decreto del Direttore dell'Istituzione e resi pubblici anche per via telematica, in conformità a quanto previsto dall'art. 10, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 3

L'Istituzione è tenuta a rilasciare, come supplemento al titolo di studio, una certificazione contenente le indicazioni sugli obiettivi formativi del percorso formativo e sui contenuti dello stesso.

Art. 4

L'autorizzazione di cui al presente decreto è subordinata al persistere dei requisiti di qualificazione in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico e all'adeguatezza delle strutture e del personale in relazione alla tipologia dei corsi da attivare, a norma dell'art. 11, co. 2, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

Art. 5

L'Istituto denominato Marangoni, con sede a Milano, è tenuto a garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti, a norma dell'art. 11, co. 4, del d.P.R. 8.7.2005, n. 212.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa